

R.F. n. 7/2021



TRIBUNALE DI TIVOLI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice

premessi che l'istante Paolo Pasqui in data 3.5.2021 con l'avv. Emiliano Scarantino ha depositato ricorso ex art. 14 ter della l. n. 3/2012,

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che l'impresa individuale del ricorrente ha sede in Mentana, Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito,

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che non abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. Massimo Pacella;

rilevato che il ricorrente è titolare di impresa individuale non soggetto alle procedure concorsuali vigenti ai sensi dell'art. 6 co. 1 della l. 3/2012 e si trova in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 della l. 3/2012: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie (comprensive delle spese gravanti anche sulla moglie) al sostentamento suo e della sua famiglia di cui è stata indicata la composizione;

considerato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 co. 3 della l. 3/2012;

rilevato che sulla scorta della proposta di liquidazione, l'istante porrebbe a disposizione del ceto creditorio il proprio bene immobile, la cui stima è di circa € 18.000, oltre a quanto eccedente l'importo riconosciuto al ricorrente a titolo di sostentamento proprio e della propria famiglia, la cui misura però allo stato appare di entità trascurabile;

considerato che la previsione della spesa mensile di € 1.500 per l'intero nucleo familiare appare congrua in considerazione che il nucleo familiare è composto oltre che dall'istante, dalla moglie la quale svolge solo lavori occasionali, e da tre figli, di cui solo una è maggiorenne ed economicamente autosufficiente; osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;



osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di Paolo Pasqui e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Massimo Pacella affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Autorizza il debitore istante all'utilizzo della vettura Autocarro Renault Focaccia van, [REDACTED];
- f) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 1.500 mensili e dichiara esclusa dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre all'autovettura targata Autocarro Renault Focaccia van, [REDACTED] necessario per l'attività lavorativa;
- g) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 2.7.2021

Il Giudice
dott.ssa Anna Multari



- prestito personale ██████████ il cui importo residuo è pari ad € 6.541,78 (doc.15);
- debiti con l'erario ed enti previdenziali per € 134.308,76 comprensivi di interessi e sanzioni (doc.16), così suddiviso:

<u>AGENZIA DELLE ENTRATE</u>	
	<u>TOTALE DEBITO €</u>
Totale imposta	€ 2.037,37
Diritti di notifica	€ 52,92
Interessi di mora	€ 13.882,78
Aggio a carico del contribuente	€ 5.179,52
Spese Esec. Tabellari	€ 383,06
Spese Esec. Piè di lista	
Totale Ente	€ 71.535,65

<u>INPS</u>	
	<u>TOTALE DEBITO €</u>
Totale imposta	€ 46.618,98
Diritti di notifica	€ 5,88
Interessi di mora	€ 6.892,98
Aggio a carico del contribuente	€ 3.657,54
Spese Esec. Tabellari	€ 212,47
Spese Esec. Piè di lista	
Totale Ente	€ 57.387,85

scritto difensore è stato integralmente soddisfatto per l'attività professionale prestata nell'ambito della presente procedura.

Tuttavia, l'esatto ammontare dei crediti verrà quantificato dal Liquidatore nominato in sede di analisi delle domande di partecipazione alla liquidazione presentate dai creditori, ove dichiarata aperta la presente procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *septies* e *octies*, L. 3/2012.

3. Reddito ed esigenze di sostentamento.

Come è stato ampiamente dedotto, il sig. Paolo Pasqui ricava dalla propria attività un reddito mensile netto pari ad € 1.500,00 circa.

Importo, questo, appena sufficiente a garantire il mantenimento del nucleo familiare.

In particolare, si indica di seguito un prospetto riepilogativo delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (doc.17):

- Alimenti	€ 320,00 +
- Utenze (telefono, acqua, luce e gas)	€ 330,00 +
- Figli (scuola, attività extrascolastiche, vestiario)	€ 150,00 +
- Assicurazione auto	€ 70,00 +
- Benzina	€ 200,00 +
- Vestiario	€ 130,00 +
- Tasse (Tari, Bollo auto, ecc.)	€ 100,00 +
- Spese mediche	<u>€ 200,00 =</u>
Totale	€ 1.500,00

Come in precedenza evidenziato, il nucleo familiare del sig. Pasqui è composto oltre che dalla moglie, ~~sig. [redacted] an-~~

che dai tre figli, di cui soltanto [redacted] è economicamente auto-sufficiente.

Ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter L. 3/2012 secondo cui non possono essere ricompresi nella liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*", si chiede al Tribunale, nell'emettere il provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione, escluda dalla liquidazione l'importo di € 1.500,00; importo, questo, necessario al sostentamento del nucleo familiare.

4. Sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione alla procedura di liquidazione.

Quanto sin'ora evidenziato, così come confermato dalla relazione particolareggiata (doc.18) del professionista nominato dal Tribunale, Dott. Massimo Pacella, dimostra la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'art. 14 ter legge n. 3/2012 ai fini dell'ammissibilità della richiesta di liquidazione patrimoniale, norma che prevede, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, la facoltà per il debitore per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Nella specie, l'istante: a) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; c) non ha subito

provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis legge 3/2012; d) ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di consentire al professionista nominato di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale; e) non ha posto atti in frode ai creditori; f) lo stato di sovraindebitamento non è a lui addebitabile, giacché è riconducibile alla incolpevole ed imprevedibile crisi che ha colpito la propria attività commerciale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Paolo Pasqui

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della legge 3/2012, di **emettere** il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

Unitamente al presente ricorso si deposita:

1. Certificato di residenza;
2. Istanza di nomina del professionista;
3. Decreto di nomina;
4. Visura della ditta individuale;
5. Certificato dello stato di famiglia;
6. Dichiarazione dei redditi dal 2012 al 2016;
7. Dichiarazione dei redditi 2017, 2018 e 2019;
8. Inventario dei beni;
9. Visura box;
- 9bis. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
10. Certificato autocarro;
11. Certificato autovettura;

